




PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Acì S. Antonio, 14 giugno 2011



Rag. Valeria Urso

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

Prot.n. _____

n. 80 Reg.Delib. _____

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Conferma Tariffe T.R.S.U. anno 2008 a seguito
di decisione resa in sede giurisdizionale del T.A.R.
Catania (sent. n. 471/2010) e del C.G.A.P.S. (Ord.
n. 428/2011)

L'anno Duemila undici addì ventinove del mese

di Maggio, alle ore 13,00 e segg. nella Casa Comunale e nella

consueta sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione si è validamente riunita la Giunta

IL SINDACO

Municipale sotto la Presidenza del Sig. Dott. Giuseppe Cutuli e con l'intervento dei Sigg.:

N.	ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
1	FINOCCHIARO STEFANO	X	
2	DI STEFANO GIUSEPPE	X	
3	FARANDA FABIO	X	
4	PRIVITERA MICHELANGELO	X	
5	RUGGERI FRANCESCO	X	
6	MARCHESE GIOVANNI PIETRO	X	
7			

Non sono intervenuti gli Assessori : //

Partecipa il Segretario del Comune Dott. S. Romano

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione n. 88 R.G. del 22-5-11

Richiamate le motivazioni indicate nella stessa in base ai presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del presente atto.

Visto che sulla stessa sono stati richiesti ed acquisiti i pareri di cui all'art.53 di cui alla L.142/90 così come recepita dalla L.R.48/91 ss.mm. di cui all'art.12 della L.R. n.30/2000 e riportati in calce alla proposta che costituisce parte integrante delle presente deliberazione.

Dato atto che, per la spesa conseguente , vi è l'attestazione della relativa copertura finanziaria.

Con voto unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

Di approvare la allegata proposta di Deliberazione n. 88 del 27-05-11





COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO
PROVINCIA DI CATANIA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DI GIUNTA MUNICIPALE N. 80 DEL 27-05-2011

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.M.

Da sottoporre all'organo deliberante

N. 88 DEL 27-05-2011

SETTORE:

Ufficio Proponente:

Oggetto: CONFERMA TARIFFE T.M.S.V. ANNO 2008 A SEGUITO
DI DECISIONI RESE IN SEDE GIURISDIZIONALE DAL
TAR CT (SENT. N. 4471/2010) E DAL CGARS (ORD. N. 428/2011)

L'ISTRUTTORE ADDETTO

IL SINDACO

Vista la determinazione Sindacale n. 28 del 26-04-2007 avente ad oggetto "Determinazione tariffe T.R.S.U. anno 2007";

Vista la determinazione Sindacale n. 51 del 22-05-2008 con la quale sono state determinate le tariffe per l'anno 2008 con un aumento del 20 % rispetto al precedente anno di imposta;

Considerato che dal controllo della gestione finanziaria 2008 si era evidenziato un aumento della spesa per la copertura del costo del servizio rispetto a quanto preventivato;

Considerato altresì che la situazione finanziaria dell'ente non consentiva di partecipare con risorse proprie alla copertura del costo del servizio se non in minima parte;

Visto l'art. 9, comma 2, del D.L. n. 8/1993, per come convertito dalla Legge n. 68/1993;

Visto l'art. 77 bis, comma 30, del D.L. n. 112/2008, per come convertito nella Legge n. 133/2008;

Visto l'art. 61 del D. Lgs.vo n. 507/1993, per come modificato dall'art. 3, comma 68, della Legge n. 549/1995;

Vista la delibera C.C. n. 92 del 31-10-1998 - tutorialmente vistata - che ha approvato il regolamento per l'applicazione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;

Visto il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione C.C. n. 94 del 22-11-1999, tutorialmente vistata;

Vista la determinazione Sindacale n. 81 del 24-08-2008, avente ad oggetto "Determinazione tariffe T.R.S.U. anno 2008" e con la quale, in armonia e coerenza con le norme prima richiamate e in ragione di quanto sopra considerato, si è provveduto a fissare nuove tariffe in aumento nei limiti consentiti dalla legge;

Considerato che la suddetta determinazione Sindacale n. 81/2008 è stata impugnata da alcuni contribuenti con ricorso proposto innanzi a T.A.R.S. Catania, con richiesta di annullamento per presunti vizi di legittimità;

Preso atto che con Sentenza n. 4471/2010 il T.A.R. adito ha accolto il ricorso limitatamente al profilo relativa alla "insufficienza della motivazione", con riferimento a quanto disposto dall'art. 69 D. Lgs.vo n. 507/1993;

Considerato che questo Comune ha proposto appello avverso la citata Sentenza di primo grado, chiedendone, in via cautelare, l'inibitoria degli effetti prima ancora dell'annullamento con pronuncia di merito;

Preso atto che con Ordinanza n. 428/2011 il C.G.A.R.S. si è limitato a ribadire - in via cautelare e senza pregiudizio riguardo alla successiva pronuncia in merito - la necessità di una congrua motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 69 D. Lgs.vo n. 507/1993;

Constatato che dalle decisioni rese in sede giurisdizionale si rileva, come unico vizio peraltro non definitivamente accertato, l'insufficiente motivazione della determinazione Sindacale n. 81/2008 rispetto a quanto disposto dal citato art. 69;

Rilevato che, in ogni caso, questa Amministrazione aveva già integrato, anche a seguito di Ordinanza Istruttoria del T.A.R., le motivazioni poste a sostegno della determinazione Sindacale n. 81/2008 che vengono qui allegate sotto la lett. A) e che si intendono integralmente riportate per farne parte integrante e sostanziale della presente delibera;

Considerato che dalle suddette relazioni integrative si evince, ancora una volta, la situazione di difficoltà finanziaria dell'Ente con riferimento ad un evidente squilibrio nel rapporto tra spese impegnate ed entrate accertate;

Visto che a mente dell'art. 69 l'aumento delle tariffe T.A.R.S.U. può essere disposto dando conto delle "ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo ovvero gli aumenti di cui al comma 3", motivazioni in presenza delle quali l'Ente può legittimamente procedere all'aumento tariffario, nei limiti dalla legge consentiti;

Ritenuto che, il determinato aumento ha tenuto conto della commisurazione delle quantità e qualità medie ordinarie per superficie imponibile ed il costo dello smaltimento ragguagliato alla qualità e quantità dei rifiuti prodotti;

Che, da detta commisurazione sono state determinate le tariffe per la copertura del costo del servizio ai sensi del disposto dell'art. 65 del D. Lgs.vo n. 507/1993;

DIMOSTRAZIONE COPERTURA SPESA
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNO 2008

ENTRATE

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	€. 1.878.425,04
ADDIZIONALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI (Codice 1021110)	€. 187.842,50
	<hr/>
Tot.	€ 2.066.267,54

USCITE

COSTO SERVIZIO N.U. (Codice 1090503)	€. 2.203.000,00
	<hr/>
Tot.	€ 2.203.000,00

CALCOLO TASSO DI COPERTURA SERVIZIO

$$T = \frac{1.878.425,04 \times 100}{2.015.157,50} = 93,20$$

Considerato altresì che nelle relazioni contabili di cui all'allegato A) gli Uffici avevano già avuto modo di dimostrare l'esistenza dei requisiti necessari a giustificare l'aumento della Tariffa riassunte nel seguente modo: le tariffe antecedenti la determinazione Sindacale n. 81/2008 confrontate con i dati sia consuntivi dell'esercizio 2007 e i dati previsionali in sede di equilibri di bilancio 2008 ex art. 193 D. Lgs.vo n. 267/2000, in relazione ai costi del servizio che, nella fattispecie, non hanno alcuna classificazione economica trattandosi di servizio smaltimento e raccolta rifiuti gestito dalla società d'ambito, hanno determinato l'aumento delle tariffe per il 2008 per consentire la copertura dei costi in misura pari al 93,20 %;

Ritenuto che l'annullamento per vizio di motivazione, per costante e granitica Giurisprudenza, non impedisce all'Amministrazione di reiterare il provvedimento, ferme restando le indicazioni fornite dal Giudice Amministrativo;

Ritenuto in conseguenza che, ferme restando le esigenze e le ragioni di cui alla determinazione Sindacale n. 81/2008, il Comune intende confermare l'aumento della Tariffa T.A.R.S.U. per l'anno 2008, integrando il nuovo provvedimento con le motivazioni indicate dal Giudice Amministrativo;

Considerato altresì che il riproposto aumento della tariffa T.A.R.S.U. per l'anno 2008, in presenza di identiche condizioni, possa avere conseguenti refluenze per gli anni 2009 e 2010, a mezzo della conferma che qui si intende asseverata;

Ritenuto infine che in ragione del presente deliberato il Responsabile dell'Ufficio potrà operare con i conseguenti provvedimenti gestionali per la conferma degli atti di riscossione già effettuati e per l'emanazione di quelli da effettuare;

Propone alla Giunta Municipale

Per quanto espresso in motivazione, di confermare l'aumento della tariffa t.a.r.s.u. già stabilito con determinazione Sindacale n. 81/2008, secondo il seguente schema e con refluenze anch'esse confermate anche per gli anni 2009 e 2010:

1^ categoria - locali ad uso abitativo

Sotto categorie:	a) uso residenziale in condominio	€ 2,60 al mq
	b) uso residenziale autonomo	€ 2,60 al mq
	c) uso residenziale stagionale	€ 1,81 al mq
	d) uso residenziale agricolo	€ 1,45 al mq

2^ categoria - locali adibiti ad uffici professionali o commerciali € 2,98 al mq

3^ categoria - locali adibiti ad esercizio commerciale o negozi

Sotto categorie:	a) attività nell'ambito del centro storico	€ 3,42 al mq
	b) attività sub periferica	€ 3,10 al mq
	c) attività periferica	€ 2,40 al mq

4^ categoria - locali adibiti a stabilimenti industriali e artigianali € 3,52 al mq

**5^ categoria - teatri, cinematografi, circhi, circoli, associazioni, banche
Impianti sportivi** € 3,52 al mq

6^ categoria - alberghi, ristoranti, pensioni € 4,27 al mq

7^ categoria - garage, box auto € 0,79 al mq

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8/6/1990, n. 142 come recepito con art.1 lett.1 della L.R. 11/12/1991, N.48. modificato dall'Art.12 LR. 30/2000, i sottoscritti esprimono i pareri di cui appresso:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:

Favorevole relativamente all'aspetto tributario-contabile

Data 27.5.11

IL RESPONSABILE

Potaucci Agate

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:

Non dovuta

Data 27.5.11

IL RESPONSABILE

Potaucci Agate

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO a norma dell'art. 13 della L.R. n.44 del 3/12/1991, ATTESTA
La regolare copertura finanziaria:

- al cap. _____ Es _____ denominato _____

Previsione iniziale € _____

Impegni precedenti € _____


DISPONIBILITA' € _____

- IMPEGNO ALLA PRESENTE n. _____ € _____

- DISPONIBILITA' RESIDUA _____ € _____

Data _____

IL RESPONSABILE _____



IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione in applicazione della L.R. 3 Dicembre 1991, n.44.

- E' stata affissa all'albo pretorio il giorno _____ per quindici giorni (art.11 comma 1);
- Con nota n. _____ è stata trasmessa ai Capi Gruppo Consiliari (Art.15 commi 3 e 4);
- Con nota n. _____ è stata trasmessa per il controllo preventivo di legittimità al Comitato Regionale di Regionale di controllo sugli atti dei Comuni;
- Sezione Centrale di Palermo (Art. 17 commi 1 e 3);
- Sezione Provinciale di Catania (Art. 17 comma 2) in quanto:
- E' soggetta a controllo per legge (Art. 15 comma 2);
- Ne ha fatto richiesta la stessa Giunta Municipale (Art. 15 comma 2);
- Ne ha /hanno fatto richiesta il gruppo consiliare _____ ovvero n. _____ Consiglieri (Art.15, comma 3);
- Ha fatto richiesta un quinto dei consiglieri ritenendola viziata di incompetenza ovvero assunta in contrasto con atti fondamentali del consiglio (Art.15 comma 5).

Aci Sant'Antonio li _____

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione della L.R. 3 Dicembre 1991, n.44, pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati.

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.12 comma 1).
- Decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.
- Dell'atto (Art. 15 comma 5).
- Dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 19 commi 1 e 2) senza che sia stata comunicata adozione di provvedimento di annullamento.
- Avendo il CO.RE.CO. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art.18 comma 9)

Aci Sant'Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE